

**Schema tipo di convenzione per l'istituzione dello "Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016"**

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Art. 2 – Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza

Art. 5 – Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti

Capo II – Funzionamento dell'Ufficio Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016

Art. 6 – Regole per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Capo III – Rapporti tra gli Enti partecipanti

Art. 7 – Decorrenza e durata della convenzione

Art. 8 – Strumenti di consultazione tra gli Enti partecipanti e funzioni di indirizzo.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

Art. 10 – Dotazione di personale

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

Art. 12 – Esenzioni per bollo e registrazione

Convenzione per l'istituzione dello
"Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189

L'anno **DUEMILADICIASETTE** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **OTTOBRE** presso la sede dell'**AQUILA** posta in **VIA LEONARDO DA VINCI 6**

tra

1 - La **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente della Giunta, domiciliato per la sua carica in via Leonardo Da Vinci 6, 67100, l'Aquila il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta regionale n. 766 del 22/11/2016, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 - Il **Comune di Barete**, in persona del Sindaco, Leonardo Gattuso, domiciliato per la sua carica in P.zza del Duomo 1 - 67010 - Barete (AQ), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 28 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

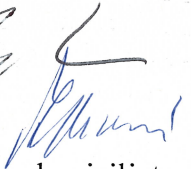
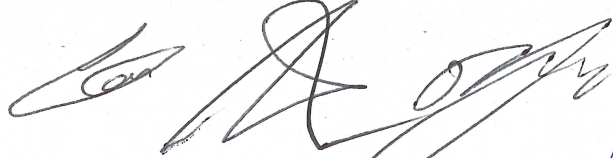
3 - Il **Comune di Cagnano Amiterno**, in persona del Sindaco, Iside Di Martino, domiciliato per la sua carica in via Sallustio n.4 - 67012 - Cagnano Amiterno (AQ), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 32 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

4 - Il **Comune di Campotosto**, in persona del Sindaco, Luigi Cannavicci, domiciliato per la sua carica in via P.zza della Chiesa I,16 - 67013 - Campotosto (AQ), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 32 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

5 - Il **Comune di Capitignano**, in persona del Sindaco, Maurizio Pelosi, domiciliato per la sua carica in P.zza del Municipio 1 - 67014 - Capitignano (AQ), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 32 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

6 - Il **Comune di Montereale**, in persona del Sindaco, Massimiliano Giorgi, domiciliato per la sua carica in Piazza Plebiscito - 67015 Montereale (AQ), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 34 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

7 - Il **Comune di Pizzoli**, in persona del Sindaco, Giovannino Anastasio, domiciliato per la sua carica in Piazza Municipio, 13 - 67017 Pizzoli (AQ), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 19 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;



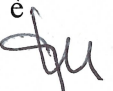
8 - Il **Comune di Campli**, in persona del Sindaco, Pietro Quaresimale, domiciliato per la sua carica in Piazza Vittorio Emanuele, 2 - 64012 - Campli (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 7 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

9 - Il **Comune di Castel Castagna**, in persona del Sindaco, De Antoniis Rosanna, domiciliato per la sua carica in Via G. Matteotti, 1 - 64030 - Castel Castagna (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 29 del 09/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

10 - Il **Comune di Castelli**, in persona del Sindaco, Rinaldo Seca, domiciliato per la sua carica in Villaggio Artigiano - 64041 - Castelli (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 22 del 19/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;



11 - Il **Comune di Civitella del Tronto**, in persona del Sindaco, Cristina Di Pietro, domiciliato per la sua carica in Via Giuseppe Mazzini - 64010 - Civitella Del Tronto (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 30 del 11/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;



12 - Il **Comune di Colledara**, in persona del Sindaco, Manuele Tiberii, domiciliato per la sua carica in Via San Paolo 64042 Colledara (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 del 10/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;



13 - Il **Comune di Cortino**, in persona del Sindaco, Gabriele Minosse, domiciliato per la sua carica in Frazione Pagliaroli - 64040 - Cortino (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 16 del 11/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

14 - Il **Comune di Crognaleto**, in persona del Sindaco, Giuseppe D'Alonzo, domiciliato per la sua carica in via Cesare Battisti, Fraz. Nerito - 64043 - Crognaleto (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 29 del 11/08/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

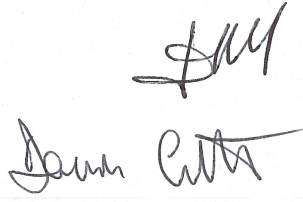
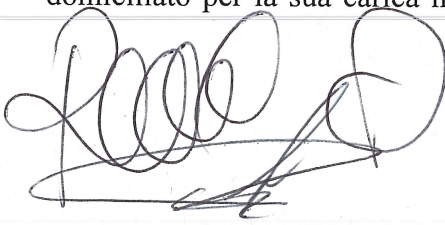
15 - Il **Comune di Fano Adriano**, in persona del Sindaco, Adolfo Moriconi, domiciliato per la sua carica in Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 - Fano Adriano (TE) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 24 del 07/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

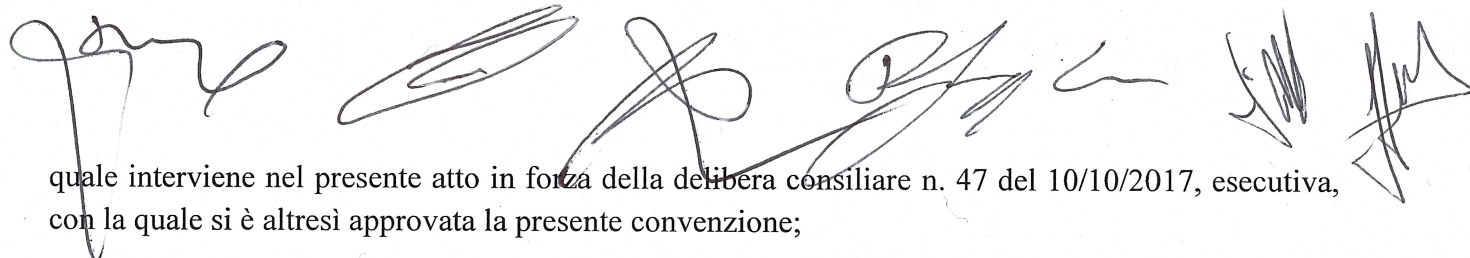


16 - Il **Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia**, in persona del Sindaco, Roberto Di Marco, domiciliato per la sua carica in Piazza Contea di Pagliara, 16 - 64045 - Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 34 del 13/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;



17 - Il **Comune di Montorio al Vomano**, in persona del Sindaco, Giovanni di Centa, domiciliato per la sua carica in Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano (TE) il





quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 47 del 10/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

18 – Il **Comune di Pietracamela**, in persona del Sindaco, Michele Petraccia, domiciliato per la sua carica in Via Roma n. 14 - 64047 - Pietracamela (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 21 del 11/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

19 – Il **Comune di Rocca Santa Maria**, in persona del Sindaco, Lino Di Giuseppe, domiciliato per la sua carica in Frazione Imposte, 64010, Rocca Santa Maria (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 3 del 30/08/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

20 – Il **Comune di Teramo**, in persona del Sindaco, Maurizio Brucchi, domiciliato per la sua carica in Piazza Ercole Vincenzo Orsini 16, 64100 Teramo (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 29 del 17/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

21 – Il **Comune di Torricella Sicura**, in persona del Sindaco, Daniele Palumbi, domiciliato per la sua carica in via Giorgio Romani, snc, 64010 Torricella Sicura, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 26 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

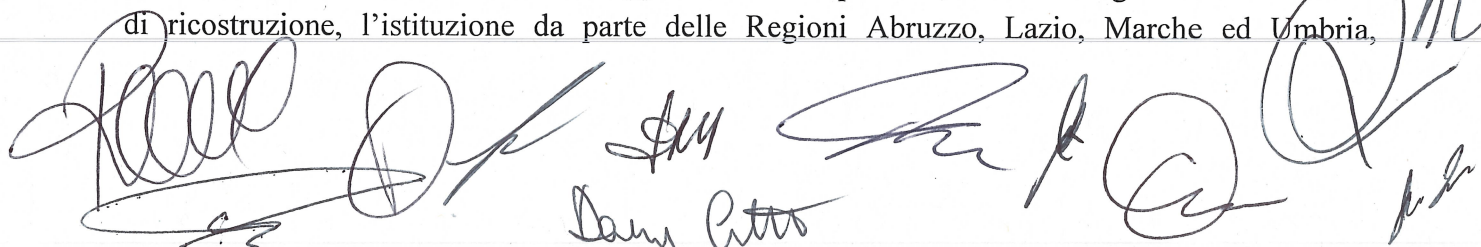
22 – Il **Comune di Tossicia**, in persona del Sindaco, Franco Tarquini, domiciliato per la sua carica in Piana dell'Addolorata - 64049 - Tossicia (TE) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 27 del 11/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

23 – Il **Comune di Valle Castellana**, in persona del Sindaco, Camillo D'Angelo, domiciliato per la sua carica in Loc. Capoluogo – Via Provinciale – 64010 – Valle Castellana (TE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 29 del 10/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

24 – Il **Comune di Farindola**, in persona del Sindaco, Ilario Lacchetta, domiciliato per la sua carica in Piazza Giuseppe Mazzocca 1 – 65010 – Farindola (PE), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 43 del 12/10/2017, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

- a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";
- l'art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,



unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

§1. Con il presente articolo viene istituito l'**Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo**, di seguito denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione", per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

§2. La Regione adotta gli atti necessari alla esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 2

(Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione)

§1. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano alla gestione associata attraverso l'Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 189/2016.

§2. La Regione Abruzzo assume la qualità di Ente responsabile della gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Art. 3

(Finalità)

§1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.

§2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione assicura la trasparenza di tutti i propri atti, anche gestionali, al fine di rendere pienamente conoscibile e diffusamente valutabile lo stato della ricostruzione ed impedire fenomeni corruttivi.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza)

§1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione svolge le seguenti funzioni:

- a. pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- b. istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica;
- c. istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
- d. attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;
- e. attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.

§2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione costituisce sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) comune a tutte gli Enti che aderiscono alla presente convenzione.

Art. 5

(Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti)

§1. Ferma l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, i Comuni provvedono ad adottare:

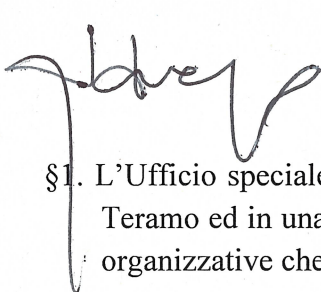
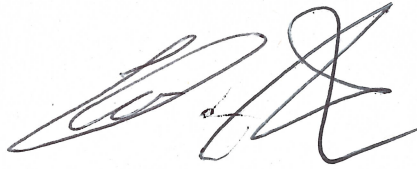
- a. l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni;
- b. i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali;
- c. la determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.).

CAPO II

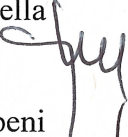
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 6

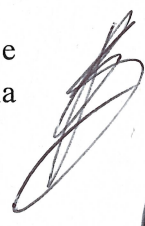
(Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione)

    
§1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione si articola in una struttura centrale presso il Comune di Teramo ed in una o più strutture decentrate presso i singoli Comuni tenuto conto delle esigenze organizzative che saranno definite dalla Regione.

§2. Con proprio provvedimento d'organizzazione la Regione provvede all'articolazione dell'Ufficio speciale, individuando le unità organizzative per lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni:

- a. istruttoria per l'erogazione dei contributi per la ricostruzione o il recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati;
 - b. istruttoria per l'erogazione dei contributi in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili;
 - c. attività istruttoria di consultazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati ai fini della predisposizione dei piani urbanistici generali ed attuativi;
 - d. progettazione generale ed esecutiva delle opere pubbliche e degli altri interventi sui beni sottoposti a vincolo artistico, storico, archeologico, architettonico o etnoantropologico, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
 - e. realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
 - f. gestione della contabilità speciale (bilancio, contabilità e rendiconto);
 - g. servizi generali (gestione flussi documentali, amministrazione del personale, predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti);
 - h. ogni altra funzione prevista dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
- 
- 
- 

§3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione Abruzzo.



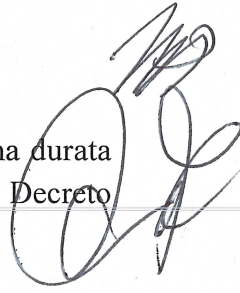
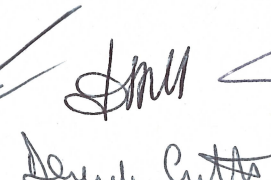
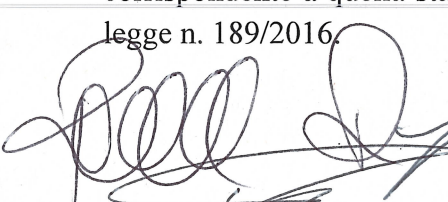
CAPO III

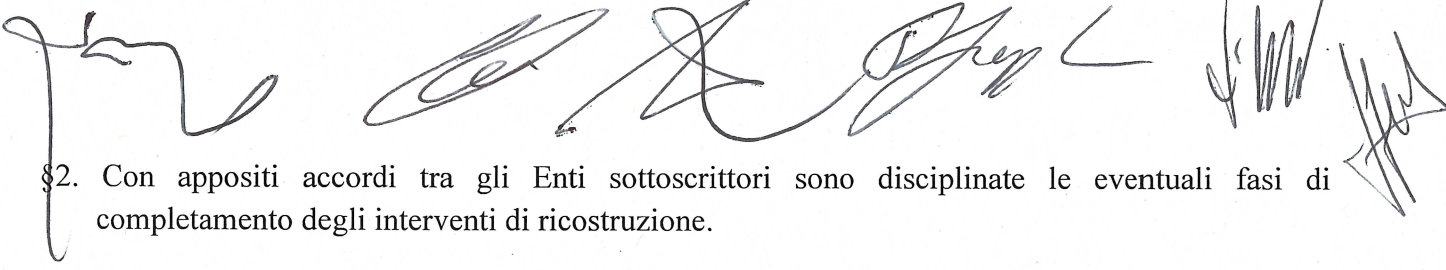
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

§1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del Decreto legge n. 189/2016.

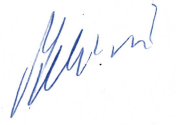
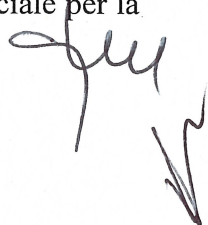




§2. Con appositi accordi tra gli Enti sottoscrittori sono disciplinate le eventuali fasi di completamento degli interventi di ricostruzione.

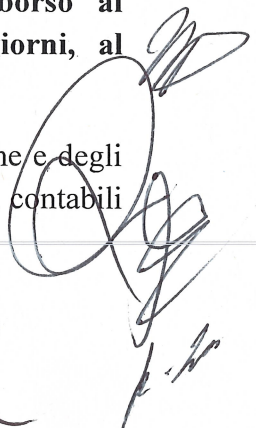
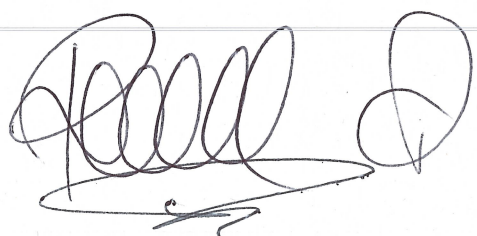
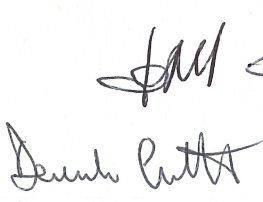
Art. 8

(Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'Ufficio speciale per la ricostruzione)

- §1. Il Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del Decreto legge n. 189/2016, svolge funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull'Ufficio speciale per la ricostruzione, esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione dell'Ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni.
- §2. Con provvedimento del Vice Commissario, ove necessario, possono essere costituiti comitati o gruppi di lavoro con funzione di supporto al Comitato istituzionale o all'Ufficio speciale per la ricostruzione, senza oneri a carico della contabilità speciale.
- 
- 
- 

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

- §1. "La copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 2016 è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo articolo 3. Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna Regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell'articolo 3 del medesimo decreto legge.";
- §2. Per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti partecipanti alla convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese.
- §3. Gli Enti partecipanti presentano trimestralmente all'Ufficio speciale per la ricostruzione il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.
- §4. "L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il Presidente della Regione - Vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro 30 giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all'apposita contabilità speciale.";
- §5. Ferma l'osservanza delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali, gli Enti partecipanti verificano la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili
- 
- 
- 
- 
- 
- 

con la gestione associata ed adottano i provvedimenti più opportuni affinché tale coerenza venga tempestivamente realizzata.

- §6. Le somme anticipate dalla Regione e dai Comuni, per finanziare le spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, vengono rimborsate dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.

Art. 10 (Dotazione di personale)

- §1. Alla direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è preposto un dirigente pubblico individuato dalla Regione.
- §2. Presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione viene impiegato mediante distacco, anche a tempo parziale, personale, di qualifica dirigenziale e non, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della Regione ed eventuali unità di personale di Enti dipendenti della stessa Regione, nonché personale distaccato o comandato dalle Province-Enti di Area vasta e dai Comuni interessati, in possesso delle necessarie capacità professionali ed individuate in ragione della loro appartenenza ai seguenti profili professionali:
- a) Tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo;
 - b) Informatici;
 - c) Amministrativo- Contabile.
- §3. La dotazione di personale è inoltre costituita dal personale di cui all'art. 50 del Decreto legge n. 189/2016 assegnato direttamente dal Commissario Straordinario.
- §4. L'assegnazione del personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione è effettuata con atti amministrativi emessi dalla Regione in conformità al proprio ordinamento.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Disposizioni di rinvio)

- §1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente e le ordinanze emesse dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 189/2016.

Art. 12

(Esenzioni per bollo e registrazione)

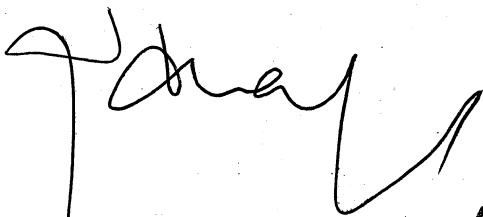
§1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dall'U.S.R. Abruzzo, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 12 pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

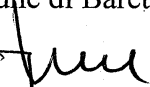
Per la Regione Abruzzo

Il Presidente



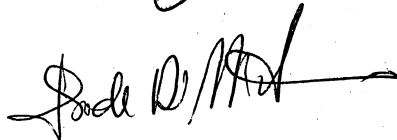
Per il Comune di Barete

Il Sindaco



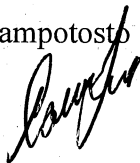
Per il Comune di Cagnano Amiterno

Il Sindaco



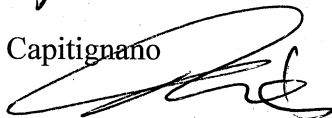
Per il Comune di Campotosto

Il Sindaco



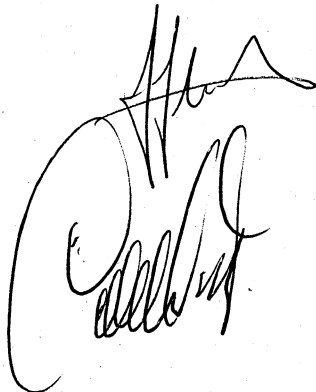
Per il Comune di Capitignano

Il Sindaco



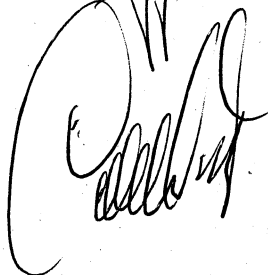
Per il Comune di Montereale

Il Sindaco



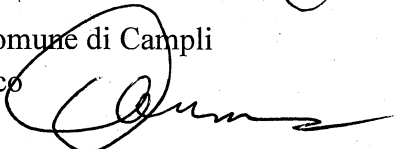
Per il Comune di Pizzoli

Il Sindaco



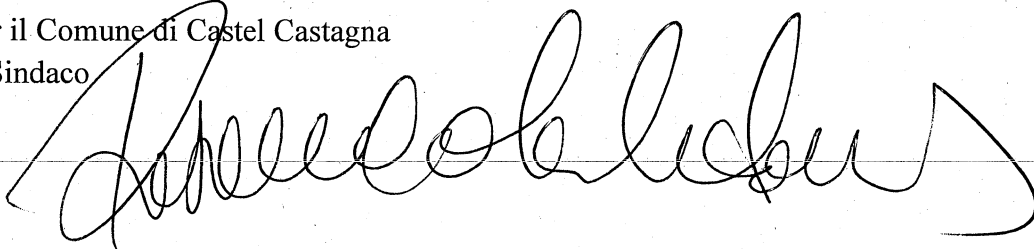
Per il Comune di Campi

Il Sindaco



Per il Comune di Castel Castagna

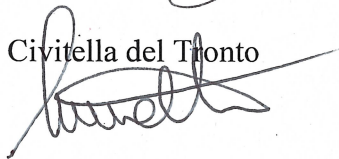
Il Sindaco



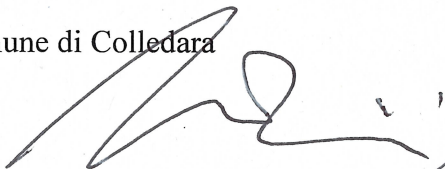
Per il Comune di Castelli
Il Sindaco



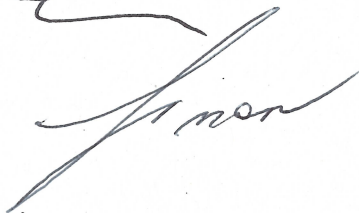
Per il Comune di Civitella del Tronto
Il Sindaco



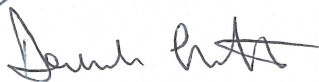
Per il Comune di Colledara
Il Sindaco



Per il Comune di Cortino
Il Sindaco



Per il Comune di Crognaleto
Il Sindaco



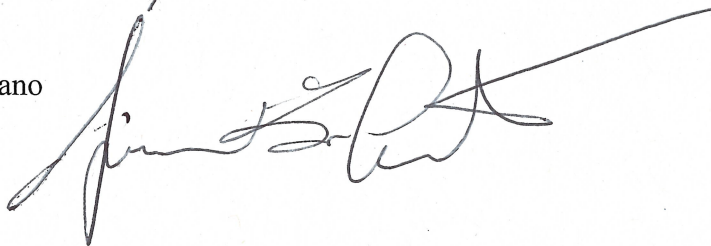
Per il Comune di Fano Adriano
Il Sindaco



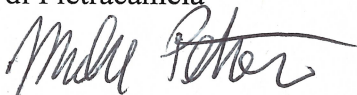
Per il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia
Il Sindaco



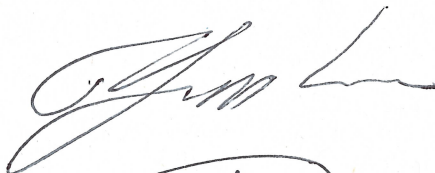
Per il Comune di Montorio al Vomano
Il Sindaco



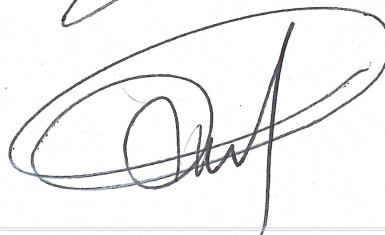
Per il Comune di Pietracamela
Il Sindaco



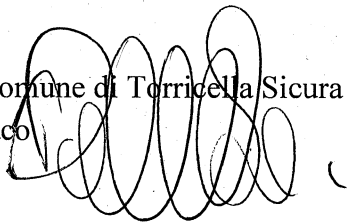
Per il Comune di Rocca Santa Maria
Il Sindaco



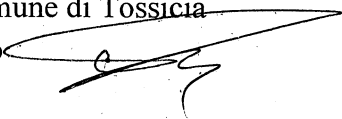
Per il Comune di Teramo
Il Sindaco



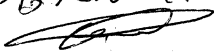
Per il Comune di Torricella Sicura
Il Sindaco



Per il Comune di Tossicia
Il Sindaco



Per il Comune di Valle Castellana
Il Sindaco

DELEGA CONSIGLIERE
Giovanni Bucci


Per il Comune di Farindola
Il Sindaco

